



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

PIAZZA DEL POPOLO, 56/14 - 45030 FRASSINELLE POLESINE (RO) Cod. Fisc./P.IVA 00199310293
Tel. 0425 933013 Fax 0425 933560 - INTERNET: WWW.comune.frassinelle-polesine.ro.it

ORDINANZA N.11 DEL 17.10.2020

OGGETTO: ORDINANZA PER OBBLIGO DI EFFETTUARE LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI FOSSI, SCOLI, CANALI, TOMBINATURE E CORSI D'ACQUA IN GENERE, A CARICO DEI PROPRIETARI E UTILIZZATORI DEGLI STESSI.

IL SINDACO

VISTO il REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DIFESA E L'ASSETTO IDRAULICO DEL TERRITORIO approvato con Deliberazione di C.C. n. 45 del 27/11/2006, che dispone che ai proprietari dei terreni sui quali sono presenti scoli, fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali impianti costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali;

Visto che si ritiene necessario ripristinare e/o mantenere funzionalmente l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto, canali, fosse, fognature private e simili di terreni prospicienti le strade comunali e vicinali nonché del restante territorio che comunque possono cagionare situazioni di degrado o di pericolo, onde consentire ed agevolare il deflusso delle acque pluviali;

Riscontrata la necessità di evitare allagamenti alle sedi viabili ed impedire il successivo danneggiamento dei manti stradali e quindi compromettere la regolare attività economica e sociale;

Rilevata la necessità di cura del territorio in generale con interventi manutentori atti ad evitare situazioni di allagamento, di mancato deflusso delle acque e degli scarichi allo scopo di consentire il regolare svolgimento delle attività e della vita sociale sull'intero territorio comunale;

Ritenuto necessario ed opportuno emettere un provvedimento che sancisca inequivocabilmente l'obbligo di **"escavazione, pulizia e ripristino del corretto funzionamento e scolo"** di tutte le fosse e canali comunque denominati ed utilizzati, compresi nell'ambito del territorio del Comune di Frassinelle Polesine;

Visto l'Art. 2 commi 1° e 7, l'Art. 14 commi 1 lett. a) e b) e l'Art. 15 comma 1°, del Nuovo Codice della Strada;

Visto l'Art. 64 e 63 comma 2° capo 5° del Regio Decreto del 25/07/1904 n° 523, Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie;

Visto l'art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n°689;

Visto l'art 54 comma 2° e 4° del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;

Atteso che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa si omettono i relativi pareri;

ORDINA

Ai proprietari o possessori o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni ed immobili in generale prospicienti le strade comunali, le strade vicinali pubbliche e tutte le strade di pubblico passaggio e/o con diritto di servitù, di fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque

di una porzione rilevante di territorio comunale, nonché a chiunque altro vi sia tenuto per Legge e/o Regolamento, ed ai sensi di Legge di PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 31 DICEMBRE 2020:

- ALL'ESCAVAZIONE fino a livello e misura dovuta in larghezza e profondità, delle fosse;
- ALLA RIMOZIONE dei passaggi provvisori e/o inadeguati e di qualsiasi altro ostacolo in modo che risulti assicurato, garantito ed agevolato il libero deflusso delle acque pluviali;
- ALLA RIMOZIONE TEMPESTIVA delle frane ed all'effettuazione di tutti quei lavori idonei ad evitare il manifestarsi delle medesime;
- ALLA RIPULITURA dei cigli prospicienti le strade comunali e vicinali pubbliche dalle erbacce;
- AL TAGLIO delle fronde che invadono le sedi delle strade predette;
- ALLA REALIZZAZIONE di tutti quei fossi che si rendono necessari per il regolare deflusso delle acque che si raccolgono a monte dei fondi, anche se provenienti da terreni di altra proprietà;
- ALLA REALIZZAZIONE di tutti quegli interventi atti ad evitare situazioni di allagamento e/o di mancato deflusso e comunque atti ad evitare pericoli anche potenziali per la privata e pubblica incolumità;

AVVERTE

Tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di provvedere a quanto sopra descritto che qualora non dovessero adempiere entro il termine indicato, i lavori necessari saranno eseguiti d'ufficio a spese degli inadempienti;

Qualsiasi danno dovesse verificarsi a causa del mancato adempimento dei lavori descritti nella presente Ordinanza, sarà direttamente risarcito dagli inadempienti, unitamente a tutte le spese che verranno sostenute da questa Amministrazione;

RICORDA

Che è vietato depositare sulle banchine stradali il materiale proveniente dalla pulitura delle fosse e che quest'ultimo deve essere rimosso a cura e spese degli interessati, al momento in cui si provvede ai lavori;

DISPONE

Che i contravventori alla presente Ordinanza siano passibili di SANZIONE AMMINISTRATIVA da € 25,00 a € 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000 e con l'applicazione della procedura di cui all'art. 16 comma 1° della Legge 24/11/1981 n° 689.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto alla cittadinanza a mezzo di avvisi pubblici distribuiti sui luoghi di maggiore frequenza, nonché con la pubblicazione all'albo Pretorio on line e nel sito internet del Comune.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Stazione dei Carabinieri
- alla Polizia Locale in convenzione c/o il Comune di Polesella.

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica o notorietà del presente provvedimento, ovvero, in via alternativa, mediante il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R 1119 del 24.11.1971 nel termine di centoventi giorni dalla data stessa.



IL SINDACO
LENZO CALZAVARINI